

Novità fiscali del 23 novembre 2010: ricerca e sviluppo, le prestazioni degli ingegneri rilevano nel Paese del committente; finanziaria 2011: modifiche a PVC e ravvedimento operoso; redditometro per chi usa l'Isee; diritto societario: la rinuncia del sindaco è immediata; reati: deducibili i costi solo per i ricavi legali; ecoincentivi auto: nuovi requisiti per esenzione, la prova negativa è a carico dell'Ufficio; notifica dell'atto di appello consentita al messo speciale; gli enti che affittano gli immobili a terzi pagano l'ICI

Pubblicato il 23 novembre 2010

ricerca e sviluppo, le prestazioni degli ingegneri rilevano nel Paese del committente; finanziaria 2011: modifiche a PVC e ravvedimento operoso; redditometro per chi usa l'Isee; diritto societario: la rinuncia del sindaco è immediata; reati: deducibili i costi solo per i ricavi legali; ecoincentivi auto: nuovi requisiti per esenzione, la prova negativa è a carico dell'Ufficio; notifica dell'atto di appello consentita al messo speciale; gli enti che affittano gli immobili a terzi pagano l'ICI; acquisto di fondi rustici per cooperative e società forestali: spettano le agevolazioni fiscali anche senza un "piano di coltura"; altre di fisco

Indice:

- 1) Ricerca e sviluppo, le prestazioni degli ingegneri rilevano nel Paese del committente**
- 2) Finanziaria 2011: Modifiche al PVC e al ravvedimento operoso**
- 3) Redditometro per chi usa l'Isee**
- 4) Diritto societario: la rinuncia del sindaco è immediata**
- 5) Reati: deducibili i costi solo per i ricavi legali**
- 6) Ecoincentivi auto: Nuovi requisiti per esenzione, la prova negativa è a carico dell'Ufficio**
- 7) Acquisto di fondi rustici per cooperative e società forestali: spettano le agevolazioni fiscali anche senza un "piano di coltura"**
- 8) Notifica dell'atto di appello consentita al messo speciale**
- 9) Gli enti che affittano gli immobili a terzi pagano l'ICI**
- 10) Altre di fisco**

1) Ricerca e sviluppo, le prestazioni degli ingegneri rilevano nel Paese del committente

Interessante sentenza (07/10/2010) della **Corte di Giustizia UE** in materia di prestazione servizi e principio di territorialità.

Le prestazioni di servizi consistenti nell'esecuzione di lavori di ricerca e sviluppo in materia ambientale e tecnologica sono qualificabili come "prestazioni di ingegneri" (e non come "servizi scientifici"), anche se in parte con contenuto "creativo" ed "innovativo", se queste non sono state fornite ad una molteplicità di destinatari.

Il criterio di territorialità impone, pertanto, la tassazione nel Paese del committente soggetto passivo e non nel luogo di esecuzione.

2) Finanziaria 2011: Modifiche al PVC e al ravvedimento operoso

La versione definitiva della Legge di Stabilità (19/11/2010) non tocca le percentuali di chiusura del processo verbale di constatazione che restano ad 1/8.

Per l'accertamento con adesione, invece, l'emendamento alla legge finanziaria prevede una sanzione di 1/3 anziché di 1/4 come ad oggi disciplinato mentre, in ipotesi di ravvedimento operoso sugli omessi versamenti, la sanzione sarà di 1/8 e non più di 1/10.

Il legislatore, in pratica, vuole rendere meno conveniente il ricorso agli istituti deflattivi direttamente da parte del contribuente.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° febbraio 2011.

3) Redditometro per chi usa l'Isee

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha annunciato il 19/11/2010 che i titolari di prestazioni sociali agevolate saranno oggetto di controlli.

Attenzione, dunque, ad utilizzare il modello Isee per chiedere di non pagare la retta dell'asilo.

Il rischio non è quello che la prestazione venga negata, ma che scatti un pesante accertamento basato sul redditometro.

Befera ha precisato che il nuovo redditometro sarà la modalità di controllo più adatta per effettuare le verifiche su chi beneficia di agevolazioni utilizzando il modello Isee

4) Diritto societario: la rinuncia del sindaco è immediata

Il Tribunale di Milano, con la **sentenza n. 42 del 2010**, ha stabilito che la **rinuncia del sindaco ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell'assemblea.**

Non conta l'impossibilità di far subentrare sindaci supplenti.

I giudici meneghini hanno chiarito che la prorogatio riguarda solo la cessazione della carica per decorso naturale del termine e non anche l'ipotesi di rinuncia.

Di parere opposto è, invece, la massima del Notariato del Triveneto.

5) Reati: deducibili i costi solo per i ricavi legali

Sentenza sulla deduzione dei costi in neri.

I costi riconducibili a reati sono indeducibili soltanto se riguardano attività da cui derivano ricavi illeciti.

Per cui le somme per la retribuzione di manodopera fornita in maniera illecita possono essere dedotte purché siano correlate a dei redditi leciti.

(Commissione Tributaria Regionale di Milano, sentenza n. 102 del 15/11/2010 e sentenza n. 103 del 15/11/2010)

6) Ecoincentivi auto: Nuovi requisiti per esenzione, la prova negativa è a carico dell'Ufficio

La mancata richiesta al PRA relativa agli ecoincentivi, entro 60 giorni dalla data di immatricolazione di un'autovettura, necessaria per l'esenzione di cui all'art. 2 del D.L. del 8/7/2002, n. 138, benchè oggetto della norma sedicente di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 323, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che tale richiesta impone, non ha efficacia retroattiva perché non può essere considerata di effettiva interpretazione autentica, perché emessa al di fuori delle condizioni in cui ciò è ammissibile e vale quindi solo per il futuro.

Una norma retroattiva, che impone un nuovo requisito per godere di un'esenzione fiscale, introduce una condizione risolutiva del diritto di godere di un'esenzione, la cui mancanza va provata quindi dall'Ufficio.

(Commissione Tributaria Regionale per il Veneto, sentenza n. 109 del 15/11/2010)

7) Acquisto di fondi rustici per cooperative e società forestali: spettano le agevolazioni fiscali anche senza un "piano di coltura"

Agevolazione al sicuro anche senza effettivi interventi di forestazione per le cooperative e le società forestali che hanno beneficiato delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa per l'acquisto di fondi rustici.

È questa l'indicazione contenuta nella **circolare n. 55/E del 22/11/2010**, con cui l'Agenzia delle Entrate, sulla scia dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ha istruito gli uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia di agevolazioni fiscali (pagamento dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa) per l'acquisto di fondi rustici idonei a migliorare l'attività delle aziende operanti nel settore.

In particolare, il beneficio fiscale non è correlato alla presenza del "piano di coltura" (comma 7 - art. 10 della Legge 984 del 1977) ma è riconosciuto esclusivamente in base all'idoneità del fondo rustico ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.

L'Agenzia, quindi, proseguirà in contenzioso soltanto in caso di ragioni oggettive e soggettive, come, per esempio, la natura di fondo rustico del terreno acquisito in proprietà, la qualifica di cooperativa o società forestale del beneficiario dell'agevolazione, o in caso di questioni di carattere processuale.

Terreni a coop e società forestali

Registro e ipotecaria in misura fissa: basta che il fondo rustico sia idoneo ad aumentare efficienza e reddito.

Dovranno, quindi, essere abbandonati i contenziosi sulle agevolazioni fiscali, concesse a cooperative e società forestali per l'acquisto di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito, basati solo sulla mancata realizzazione di interventi di forestazione.

I benefici fiscali

In base all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge 984/1977, le cooperative e le società forestali pagano le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa per gli atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.

8) Notifica dell'atto di appello consentita al messo speciale

La possibilità di avvalersi di tale modalità è riconosciuta anche per il procedimento di secondo grado.

E' ammessa la notifica del ricorso in appello per il tramite del messo "speciale" autorizzato dall'Agenzia delle Entrate, sebbene, in tema di appello, l'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario) non richiami espressamente tale forma di notifica.

Questo il principio di diritto desumibile dall'ordinanza della sezione tributaria della **Corte di Cassazione n. 22629 del 8/11/2010**.

Con tale pronuncia, i giudici di legittimità, ribadendo ancora una volta (Cassazione 8976/2007, 22164/2006, 8465/2005) la centralità dell'art. 16 del suddetto D.Lgs. 546/1992 nell'ambito delle notificazioni degli atti del processo tributario, hanno confermato la possibilità di effettuare la notifica dell'appello anche attraverso l'ausilio dei messi "speciali" appositamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria.

9) Gli enti che affittano gli immobili a terzi pagano l'ICI

Gli enti di assistenza, possessori di immobili, devono pagare l'ICI su tali beni se vengono locati a

terzi.

E' quanto ha stabilito la **Corte di Cassazione**, con **l'ordinanza del 10/11/2010**.

Ciò si verifica, poiché in tale caso vengono a mancare i due requisiti per l'esenzione previsti dall'art. 7 comma 1, lett. i) della DL n. 504/1992:

- il requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo di assistenza o di altre attività equiparate;

- e quello oggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Enti non commerciali: La classificazione catastale non conta ai fini dell'esenzione, con l'ICI è decisivo l'utilizzo

La classificazione catastale di un fabbricato non può condizionare il riconoscimento di un beneficio fiscale.

L'esenzione ICI infatti spetta agli enti non commerciali anche se l'inquadramento catastale dell'immobile non è coerente con la loro attività istituzionale.

Ha così deciso la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19732 del 17/9/2010.

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, per godere di tale beneficio, l'ente non commerciale deve utilizzare direttamente la struttura (sentenza n. 15444/2010).

Il beneficio dell'esenzione ICI riguarda gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali che sono destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,

didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Pertanto, per poter usufruire dell'esenzione è necessaria la duplice condizione per cui gli immobili siano utilizzati direttamente da parte dell'ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, per beneficiare dell'esenzione dall'ICI occorre che l'ente commerciale utilizzi direttamente l'immobile per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Tale condizione ricorre, ad esempio, nel caso in cui nell'immobile siano ubicati la sede o gli uffici dell'ente, ma non nel caso in cui il bene sia utilizzato "per attività di carattere privato, poste in essere da soggetti estranei all'ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo".

Indagine della Commissione europea

Di recente, la Commissione europea ha aperto un'indagine formale sulla legittimità dell'esenzione ICI concessa dalla normativa italiana agli enti non commerciali.

Ciò poiché, tale Commissione ritiene che l'esenzione da ICI possa costituire un aiuto di Stato in favore degli enti ecclesiastici e delle ONLUS, nelle ipotesi in cui gli immobili in questione vengano utilizzati anche per attività commerciali.

A seguito di una serie di denunce, la Commissione Europea ha annunciato di avere avviato un'indagine formale nei confronti dell'Italia, finalizzata a verificare la legittimità dell'esenzione dall'ICI prevista nel nostro Paese per gli immobili usati dagli enti non commerciali.

Dal momento che detti immobili potrebbero essere usati anche per attività commerciali, l'esecutivo comunitario pensa che l'esenzione in parola possa costituire un aiuto di Stato vietato dalle norme europee.

In particolare, sono vietati gli aiuti erogati in maniera selettiva dagli Stati membri (ovvero tramite risorse statali), che possano ostacolare gli scambi tra Stati membri, ovvero distorcere la

libera concorrenza.

Nei casi in cui si ritenga che una misura statale possa costituire un aiuto di Stato, la Commissione avvia un'indagine finalizzata a comprendere se l'aiuto sia compatibile con il mercato comune.

Se all'esito di tale indagine l'aiuto risulta incompatibile con il mercato comune, esso deve essere recuperato e la normativa che lo ha istituito modificata di conseguenza.

E' quanto potrebbe accadere in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, il quale esenta dal pagamento dell'ICI gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici, i fabbricati di proprietà di Stati esteri, nonché i fabbricati destinati all'esercizio del culto e quelli appartenenti ad enti non commerciali, e destinati a particolari finalità (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche ricettive, culturali ricreative e sportive).

La Commissione sospetta che tale esenzione costituisca un aiuto di Stato in favore degli enti ecclesiastici e delle ONLUS, nelle ipotesi in cui gli immobili in questione vengano utilizzati anche per attività commerciali.

In tal caso, il vantaggio selettivo che deriva dall'esenzione sarebbe, secondo la Commissione, idoneo a distorcere la concorrenza.

L'apertura dell'indagine formale autorizza le parti interessate a presentare osservazioni.

Se la Commissione accerterà che l'esenzione ICI costituisce un aiuto di Stato, il Governo italiano dovrà dimostrare l'esistenza di un fondamento normativo idoneo a giustificare l'eventuale disparità di trattamento.

In caso contrario, l'aiuto sarà considerato illegittimo e dovrà essere recuperato.

10) Altre di fisco:

- Trecento milioni di euro: i primi aiuti per i danni dell'alluvione in Veneto

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri.

Per aiutare i cittadini e le imprese venete colpiti dalle alluvioni verificatesi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, sono stati stanziati i primi 300 milioni di euro, da porre a carico del Fondo per la protezione civile.

Lo ha disposto l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2010**, che ha definito le modalità e i tempi di accesso ai contributi agevolati.

- Contributo Regione Piemonte non imponibile se erogato al titolare

Il contributo previsto dal Por (Programma operativo regionale) della Regione Piemonte per favorire l'occupazione o il mantenimento del posto di lavoro in situazioni familiari oggettivamente difficili, non costituisce reddito e non è, quindi, sottoposto a Irpef, se speso direttamente dal titolare del bonus; viceversa costituisce reddito imponibile, autonomo o d'impresa, se viene corrisposto alla struttura a cui il beneficiario del contributo si è rivolto per la

prestazione del servizio.

L'Agenzia delle Entrate, ha emesso, con la **risoluzione n. 119/E del 22 novembre 2010**, risposta al dubbio di una Provincia che deve assegnare, per conto della Regione Piemonte, voucher di "conciliazione" o di "servizio" nel territorio di sua competenza.

L'Ente ha chiesto se tali sovvenzioni abbiano natura reddituale.

L'Agenzia ha chiarito che una somma, per essere qualificata come reddito imponibile, deve appartenere a una delle categorie individuate dall'articolo 6 del Tuir (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa e da redditi diversi).

Il rimborso al titolare del bonus non può essere definito un "compenso", l'importo non è riconducibile alla qualità e quantità dell'attività formativa o lavorativa svolta, ma si tratta di un aiuto finanziario attribuito per acquistare servizi di cura e assistenza diretti a una terza persona, in modo da non dover rinunciare, a causa delle impegnative responsabilità familiari, a opportunità occupazionali.

La risposta, in questo caso, quindi, è negativa, il voucher non ha natura reddituale e non sconta Irpef.

Non è esentasse, invece, ma è configurabile come reddito di lavoro autonomo o d'impresa, la somma liquidata dalla Provincia alla struttura per il servizio reso al destinatario del titolo, poiché costituisce un compenso per l'attività svolta.

- Esentasse le borse di studio assegnate per attività di ricerca post-lauream, anche senza dottorato

è corretto il contenuto testuale del regolamento predisposto dall'istituto di istruzione universitaria che prevede l'esenzione dall'Irpef delle borse di studio.

Il regolamento che ne disciplina il conferimento non fa una piega e la preoccupazione dell'Istituto di istruzione universitaria di avere travisato il senso delle norme è infondata.

Con la **risoluzione n. 120/E del 22 novembre 2010**, l'Agenzia delle Entrate ha rassicurato l'estensore del "bando" per l'aggiudicazione delle "borse", approvando i richiami normativi che intende riportare nel testo ai fini dell'applicazione del regime di esenzione dall'Irpef della particolare tipologia di contribuiti.

È vero che l'articolo 4 della legge 210/1998, fermandosi al solo titolo, sembra limitare e "delimitare" lo sconto fiscale ai dottorati di ricerca, ma leggendo attentamente il terzo comma dello stesso articolo "Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398", si comprende quanto sia più ampio l'ambito di applicazione della stessa norma e di quelle a cui rimanda.

In particolare, l'articolo 6, comma 6, della legge 398/1989, prevede l'applicazione delle agevolazioni fiscali descritte, a loro volta, nell'articolo 4 della legge 476/1984.

Tutta una catena di disposizioni legislative che, in sostanza, porta a includere nei premi del fisco lo svolgimento di varie attività di ricerca.

Tra queste, sono fuori dall'Irpef non soltanto le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento (in Italia e all'estero) e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato, ma anche quelle assegnate per la ricerca post-lauream, ricondotta tra quelle "beneficiarie" proprio dalla legge 210/1998, che le cita a chiare lettere.

(Notiziario delle Entrate del 22/11/2010)

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l